



XV CONGRESSO

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

Venezia 19, 20 e 21 settembre 2014

OSSERVATORIO CASSAZIONE

In premessa.

La “riforma della giustizia” che il Governo intenderebbe varare, prevede –tra l’altro– che nei casi di “doppia conforme” sia precluso il ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

In verità, la drastica *reformatio in peius* dell’attuale impianto del giudizio di legittimità è già stata smentita da autorevoli “voci di dentro”, ma rimane tuttavia significativo che sia stata anche soltanto *concepita* una simile proposta.

Ciò impone una precisazione dei termini del dibattito sulla giustizia: in un sistema che non soltanto si ispira al *principio*, ma che ha stabilito positivamente, per la sentenza di condanna, la *regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio*, la “doppia conforme” di condanna non rappresenta una “eccezione qualificata” che conferisce particolare affidabilità alle conclusioni raggiunte, bensì la fisiologia (anche in termini statistici) di un sistema che, dopo essere stato brutalmente *monocratizzato* –con quel che negativamente ne consegue in termini di perdita di dialettica nella collegialità della decisione– tuttavia prevede ancora le impugnazioni.

Vuol dirsi che è semmai la “doppia difforme” a rappresentare un problema, posto che in uno dei gradi di giudizio di merito l’imputato è stato ritenuto non colpevole, certificandosi così (almeno) l’esistenza di un ragionevole dubbio sull’addebito d’accusa.

La doppia conforme rappresenta invece l’ipotesi *non problematica* nella quale, ormai non discutendosi più del merito, in Cassazione si verifica la legittimità del percorso giudiziario, anche sotto il profilo della tenuta logica –quindi della “*legittimità logica*”– delle argomentazioni che hanno condotto ad una certa conclusione.

Introdurre nel sistema delle impugnazioni una sorta di automatica *mutual corroboration* per la quale ciò che viene affermato in due diverse occasioni deve necessariamente essere esatto (o corretto) significa ammantare di illogicità le stesse regole del processo: se fosse *di per sé vero* quanto affermato e ribadito, il Sole girerebbe ancora intorno alla Terra.

Si tratta allora soltanto di stabilire a quanti “riesami”, e di che tipo e natura, la vicenda processuale debba o possa essere sottoposta.

Laddove pare evidente che, in un paese civile, costituisca “progresso” il miglior accertamento e la miglior garanzia possibile (non solo in materia di Giustizia ma in ogni campo: si pensi alla Sanità), non già la presentazione di riforme nel senso della *riduzione e sommarietà* delle necessarie verifiche.

Se la mozione della politica (o, senza ipocrisie, della magistratura “prestata” alla politica) fosse dunque –ad onta delle rassicurazioni già intervenute– quella paventata, va detto chiaro e forte che il processo italiano, almeno in materia di impugnazioni, sarebbe meno garantista e giusto di quello “decretato” nel 1930 da Vittorio Emanuele Re d’Italia e sottoscritto “Mussolini – Rocco”.

Impegno costante dell’Osservatorio è stato quello di non limitarsi ad organizzare pur prestigiosi convegni ed occasioni di studio, bensì individuare le ragioni di fondo dell’attuale, autentica, *dispercezione* del giudizio di legittimità, testimoniata –tra l’altro– dall’impressionante dato statistico ufficiale che fissa nel 64,3% la percentuale di inammissibilità dei ricorsi (dato del 2013, da ritenersi consolidato nel tempo considerato il 65,2% del 2012, il 62,0% del 2011, il 64,4% del 2010 *etc.*).

Le cause prossime di tale *falcidia* sono certamente da individuarsi (anche) nell’afferinarsi di determinati indirizzi giurisprudenziali: impossibile non notare –ad esempio– come dal 2000 al 2001, in concomitanza con le SSUU sulla non rilevanza della prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata in caso d’inammissibilità del ricorso, la percentuale in questione sia immediatamente salita dal 51,8 al 64,0% (dati assoluti, da 24.807 a 29.821 esiti d’inammissibilità, mentre gli “annullamenti senza rinvio” proporzionalmente diminuivano da 8.334 a 4.172).

Evidente –però– come ciò non potesse rappresentare che una delle ragioni del fenomeno, che riguardava più della metà dei ricorsi già nel 2000.

Si è dunque iniziato un lungo percorso mirato ad individuare gli sfuggenti (alla stregua della stessa giurisprudenza della S.C.: è a tutti ben noto come sia dato leggere sentenze di annullamento che apprezzano quanto in altri casi è sbrigativamente liquidato come inammissibile “riproposizione di argomenti di merito” e viceversa) profili del giudizio di legittimità.

Punto di partenza è stato quello della “manifesta illogicità della motivazione”, definizione che presupporrebbe un riconosciuto e condiviso “sistema logico” di riferimento, mentre la giurisprudenza ancora oscilla tra il vecchio ed equivoco “sillogismo giudiziario” (ispirato al metodo deduttivo) e un più realistico e moderno (oltre che accreditato dalla migliore dottrina) modello induttivo.

Prospettiva di fondo invece necessariamente da chiarirsi, non già per smanie cultural-accademiche, ma perché ne deriva l'ampiezza dello stesso "spazio" di legittimità, non potendo ignorarsi –ad esempio– che per seguire la correttezza e coerenza di inferenze induttive sia necessario poter accedere (per dirla con Paolo Ferrua) al "*percorso argomentativo che dalle prove conduce alla proposizione da provare, id est al tema storico della colpevolezza... se alla Cassazione fosse vietata ogni ingerenza sulla ricostruzione induttiva dei fatti, sarebbe incensurabile una condanna per omicidio fondata sulla sola prova dei pessimi rapporti tra vittima e imputato*".

Nel luglio del 2011 l'Osservatorio organizzava quindi, a Lipari, il ben ambizioso convegno "**Per uno Statuto della Logica nel processo penale**", con la presenza di un prestigiosissimo *parterre* di avvocati, magistrati, studiosi, i cui contributi sono confluiti nel libro di Archivio Penale "**L'argomentazione giudiziale e il suo controllo in cassazione**" (Ed. Aracne).

Più che i risultati acquisiti, contava però l'*inversione di metodo*: il convegno era stato programmato non soltanto per ascoltare e passivamente recepire l'insegnamento posto alla base dello *status quo*, bensì (anche) per chiedere conto dell'insoddisfacente definizione dei "confini" della determinante fase processuale e delle sue regole. L'avvocatura dell'UCPI, in altri termini, si poneva come interlocutore diretto del dibattito sulla Cassazione.

Ed è qui già necessario un inciso (come si diceva una volta) "autocritico": una obiettiva vocazione censoria nei confronti dell'attuale giudizio di legittimità non può prescindere dalla onesta presa d'atto dell'insoddisfacente qualità media dei ricorsi: chi ha sempre criticato gli automatismi di carriera della magistratura, chi ha fatto della specializzazione professionale una bandiera, non può accettare che l'avvocato diventi *cassazionista* per anzianità. La nuova legge professionale, sul punto, ha introdotto importanti cambiamenti, speriamo non destinati ad essere neutralizzati dalla prassi.

Di certo, il processo di legittimità si pone come "altra cosa" rispetto a quello di merito, in quanto scandito dalla dimensione del metalinguaggio nella quale non si ragiona più di certi fatti, bensì del *discorso* –corretto meno alla stregua di non sempre intuitive regole logiche– su quei fatti articolato dalla sentenza che si impugna.

Quella di rappresentare l'espressione migliore e qualificata di un più razionale giudizio di legittimità è la scommessa che l'avvocatura, se non vuole rassegnarsi a rimanere confinata nel ruolo di chi recepisce e spesso subisce le ragioni della forza – invece che la forza della ragione – deve accettare e vincere.

Detto altrimenti e più brutalmente, dinanzi la S.C. l'obiettivo non può più essere quello di evitare l'inammissibilità per accontentarsi di un rigetto del ricorso, ma – in prospettiva – di intavolare una partita fondata su regole certe delle quali però si abbia perfetta padronanza.

Tornando, seppur in sintesi, all'attività dell'Osservatorio.

La progressiva *presa di posizione* è proseguita con altre iniziative, tra le quali va certamente ricordato il convegno romano del gennaio 2012 "**Specie in via d'estinzione: le nullità**" che, partendo dal sempre più spesso evocato *principio di lesività* (non ogni nullità processuale lede l'interesse tutelato; non ogni atto processuale "regolare" lo garantisce) ha inteso indagare sul difficile tema della natura della Corte di cassazione: giudice della regolarità del procedimento o giudice dei diritti? Evidente come ognuna delle opzioni presenti non indifferenti controindicazioni. Facendo eccezione alla fin qui mancata indicazione dei partecipanti ai convegni (per evitare di trasformare la presente relazione in una lunghissima *locandina*) piace ricordare che all'iniziativa partecipò, con la sua incomparabile esperienza, il rimpianto Presidente Giovanni Silvestri.

Nell'aprile del 2012, si è poi tenuto il convegno "**Illogicità manifesta, fallacia occulta**", finalizzato ad esplorare il poco frequentato tema delle fallacie logiche, erroneamente ritenendosi che a garantire la tenuta di un ragionamento basti un inafferrabile "buon senso" (con il risultato che l'illogicità o meno della sentenza, non altrimenti *diagnosticabile*, è rimessa appunto al "buon senso" di chi decide in ultima istanza).

L'Osservatorio organizzava quindi a Roma, nel gennaio 2013 (inaugurando l'epoca dei videocollegamenti con le sedi della Scuola di Alta Formazione UCPI), il convegno "**La Logica dei Numeri**" dedicato alla prova statistica e scientifica in generale (e quindi –tra l'altro– ai concetti di rischio, probabilità e alle relative inferenze probatorie: inevitabilmente, più di un intervento prese in esame la vicenda giudiziaria seguita al terremoto di L'Aquila del 2009).

Nel giugno 2013, a Salerno, organizzato dalla locale sezione LA.P.E.C., si teneva un **Incontro di studio sulla Cassazione** articolato su due giornate; la concomitanza con la pubblicazione del lavoro di F.M. Iacoviello ("La

Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione”) e la partecipazione del Primo Presidente della Corte di cassazione (oltre che delle più autorevoli “voci” in materia) consentiva un dibattito di rara intensità, nel corso del quale emergevano le – non sempre prevedibili, né scontate – possibili “convergenze” in una prospettiva *non liquidatoria* (come nell’attuale progetto di “riforma” della giustizia) della fase di legittimità.

Compito dell’Osservatorio è infatti anche quello della costante ricerca di interlocutori di rilievo con i quali tenere aperto il dialogo, perché le *performance* convegnistiche non si risolvano ed esauriscano in se stesse.

Sempre nel giugno 2013 l’Osservatorio aderiva all’invito dell’Università degli studi di Trento e prendeva parte al convegno **“Grammatiche del giudizio in cassazione”** nella sezione dedicata alla “Logica e argomentazione nel giudizio di cassazione. Profili penalistici”.

Di rilievo assoluto il tema centrale del convegno (“Quale logica per il processo?”) e preziosa l’occasione di confronto con l’Accademia, dal quale non può prescindersi nell’elaborazione teorica sui fondamenti del giudizio di legittimità.

Nell’ottobre 2013 si è tenuto (ancora in videoconferenza con sette sedi decentrate), il **1° Convegno di studio annuale sulla evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione**.

L’iniziativa (della quale è già fissata la replica il 7 e 8 novembre 2014), rappresenta per l’Osservatorio Cassazione (e per i “co-organizzatori” Scuola di Alta Formazione UCPI e Osservatorio Europa) una occasione importante di periodico confronto tra avvocatura penalistica, magistratura di legittimità e accademia sugli indirizzi più significativi, problematici o “eccentrici” della S.C.

Ancora una volta, infatti, occorre ribadire che se è doveroso ascoltare, è però lecito chiedere ed interloquire.

Significativi i titoli delle tre sessioni del 2013: *“Ambito del giudizio di legittimità (sereno, stabile o variabile?)”*; *“Giudizio abbreviato e legalità processuale: dalla Tammaro ai giorni nostri”*; *“Terzo e quarto grado. Ovvero, quando c’è chi cassa la Cassazione”*.

I lavori per il prossimo convegno di novembre sono ancora in corso, ma pare scontato il titolo della sessione di spettanza dell’Osservatorio Cassazione: **“Chi ha paura del controllo sulla motivazione?”**.

Sul tema “di fondo” dello spazio di legittimità si è infine tornati di recente, nel convegno di Cassino del giugno 2014 **“Merito e Legittimità. Per una definizione condivisa dell’ambito del giudizio di cassazione”**.

Troppo lunga sarebbe però un’illustrazione dettagliata delle iniziative organizzate dall’Osservatorio, o alle quali l’Osservatorio ha partecipato (¹).

Dovendo riassumere l’ispirazione di quattro anni di attività, possiamo dire che l’impegno è stato certamente di natura *processual-culturale*, mirando però sempre a “portare a casa” risultati in termini di definizione e precisazione dello spazio di legittimità.

Qualcosa in tal senso, specie sul versante “dialogo con magistratura di legittimità ed accademia”, è stato fatto. Molto, in particolare sul più variabile versante della politica, rimane ancora da fare.

(¹) Di seguito una semplice elencazione, riassuntiva e “a memoria”, delle stesse (si spera senza troppe omissioni; in ogni caso ringraziando ancora quanti, organizzando o partecipando a iniziative e convegni, hanno ritenuto di condividere l’impegno dell’Osservatorio):

- Treviso, 26 ottobre 2011, partecipazione al convegno *“Tecnica e deontologia del difensore in cassazione”*
- Spoleto, 20 aprile 2012, Seminario *“Processo logico. Alla ricerca delle patologie logiche dell’argomentazione processuale”*
- Canterano, 16 settembre 2012, partecipazione al convegno *“Intercettazioni”*
- Roma, 15 marzo 2013, partecipazione al *“Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale”* del CNF (sessione “La difesa penale davanti alla corte di Cassazione: i limiti dei vizi censurabili, le tecniche di redazione del ricorso e la discussione orale”).
- Treviso, 22 e 23 marzo 2013, partecipazione al convegno *“La Giustizia penale in trasformazione”*
- Macerata, 13 dicembre 2013, partecipazione al convegno *“Il vizio di motivazione nel giudizio di legittimità”*
- Prato, 19 dicembre 2013, partecipazione al convegno *“Sistema delle impugnazioni penali e Giusto Processo”*
- Roma, 20-22 marzo 2014, partecipazione al *“Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale”* del CNF (sessione “Procedimento probatorio, giusto processo, diritto alla prova e prova a discarico”)
- Milano, 13-14 giugno 2014, partecipazione al convegno UCPI –ANM *“Venticinque anni di processo penale tra principi e realtà”* (sessione “Cassazione”).